

Consiglio di Stato, sez. III, 24 gennaio 2018, n. 476

Massima e/o decisione:

Sul ricorso numero di registro generale 4858 del 2017, proposto da:

S.A., rappresentata e difesa dall'avvocato XXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. XXXXXXXXXXXXXXX in Roma, piazza Mazzini n. 8;

contro

Ministero dell'Interno e Questura Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER n. 12183/2016, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Viterbo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti l'Avvocato Francesco Verrastro e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Svolgimento del processo

L'odierna appellante, cittadina indiana, gravava, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il provvedimento di rigetto della istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato da lei presentata nonché, con i successivi motivi aggiunti, il provvedimento confermativo del diniego, adottato dall'Amministrazione in sede di riesame, prescritto con ordinanza cautelare propulsiva dal giudice di primo grado.

Sulla scorta della descritta sequenza provvedimento, quindi, il T.A.R., con l'impugnata sentenza in forma semplificata, dichiarava improcedibile il ricorso principale e respingeva i motivi aggiunti.

A fondamento della statuizione reiettiva, il T.A.R. evidenziava essenzialmente che il provvedimento impugnato richiamava il parere n° 1048 del 15.07.2015, con il quale la Sezione I del Consiglio di Stato, su quesito posto dal Ministero dell'Interno, aveva affermato che:

- "la specificità ed eccezionalità della disciplina concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude che si possa ritenere che, allo stato dell'attuale normativa, in mancanza di una disposizione esplicita, le fonti normative prevedano la facoltà di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro", in mancanza delle condizioni previste per l'emissione di tale ultimo titolo;

- "l'entrata nel territorio nazionale ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi segue un iter particolare ed agevolato, soggetto ad una verifica di mera regolarità formale, fin quando il beneficiario si dedica ad attività religiose e di culto, mentre nei casi in cui tale "vocazione" viene

meno il soggetto non ha più ragione di trattenersi nel territorio italiano e se vuol rimanervi ad altro titolo, come per espletare attività lavorativa subordinata, dovrà conseguire un permesso di soggiorno specifico per l'attività che intende svolgere, secondo la normativa vigente, in quanto la specificità ed eccezionalità della disciplina concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude che si possa ritenere che, allo stato dell'attuale normativa, in mancanza di una disposizione esplicita, le fonti normative prevedano la facoltà di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

La parte appellante contesta, con i motivi di appello, la correttezza dell'esito interpretativo posto a fondamento della sentenza appellata, allegando, tra l'altro, il carattere non tassativo delle ipotesi di conversione normativamente previste e l'onere dell'Amministrazione, qualora dovesse condividersi la tesi che la conversione sia subordinata al rispetto delle cd. quote di ingresso, di compiere le relative verifiche.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per opporsi all'accoglimento dell'appello, il quale, all'esito dell'udienza di discussione, è stato trattenuto dal collegio per la decisione di merito.

Motivi della decisione

Si controverte della possibilità - negata dall'Amministrazione intimata, con ragionamento condiviso dal giudice di prime cure - di assentire la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L'appellante, nata nello Stato indiano del Kerala, deduce infatti di aver professato da giovanissima i voti, entrando a far parte dell'Istituto delle Francescane Ospedaliere di S. Chiara, e di aver fatto ingresso nel 2013 nel territorio dello Stato italiano, ottenendo in data 28.5.2013 un permesso di soggiorno per motivi religiosi, con scadenza al 27.5.2015.

Deduce altresì l'appellante che, in data 30.4.2014, ha lasciato l'istituto religioso per ritornare alla vita laica e che, in data 30.9.2014, ha stipulato un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

Lamenta quindi l'illegittimità del provvedimento con il quale l'Amministrazione, richiamando il parere della I Sezione del Consiglio di Stato n. 1048 del 25 agosto 2015, reso in risposta ad una richiesta del Ministero dell'interno, ha riscontrato negativamente la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso per lavoro subordinato, presentata in data 9.5.2015.

La fattispecie del soggiorno per motivi religiosi, va subito precisato, costituisce oggetto di una disciplina piuttosto scarna, rinvenibile essenzialmente nel disposto dell'art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, a mente del quale "il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze", nonché, con specifico riguardo alla fase dell'ingresso, nel decreto del Ministero degli Affari Esteri del 12 luglio 2000, concernente "definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento", il cui allegato, al punto 12, prevede che "il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'Interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica,

religiosa o pastorale".

Fa difetto nel tessuto normativo, in particolare, una disposizione concernente espressamente la questione della possibile conversione del permesso, oggetto di giudizio, imponendo conseguentemente all'interprete di ricavarne la soluzione da una visione complessiva e sistematica dell'ordinamento ed in specie, nell'ambito di esso, delle norme che compongono la disciplina dell'immigrazione, anche alla luce dei plurimi spunti di riflessione offerti, sub specie di motivi di appello, dalla parte interessata.

Ebbene, va in primo luogo osservato che, secondo i principi generali dell'attività amministrativa, non è dato all'Amministrazione l'esercizio di un potere che non sia espressamente disciplinato, nei presupposti e negli effetti, dalla legge (cd. principio di tipicità): tale caratteristica del potere della P.A. ha carattere generale e prescinde dalla natura - accrescitiva o limitativa - degli effetti derivanti dal provvedimento, costituendo un corollario della necessaria garanzia di imparzialità della sua azione, non meno che dell'esigenza di salvaguardare la sfera di libertà dei cittadini dall'intervento autoritativo dell'Amministrazione.

Corollario del principio illustrato è l'estraneità all'ordinamento amministrativo (in cui l'ambito del giuridicamente permesso deve quindi essere delimitato mediante l'intervento regolativo dell'Amministrazione, a sua volta legittimato dal legislatore) della regola, vigente in altri settori dell'ordinamento generale, secondo cui tutto ciò che non costituisce oggetto di una espressa norma di divieto deve considerarsi consentito.

Il potere di rilascio dei titoli che legittimano lo straniero a soggiornare nel territorio dello Stato, ovvero di mutarne l'originaria ragione giustificativa, non si sottrae, in linea generale, al suindicato generale ed inderogabile principio: è infatti evidente che, allo stesso modo in cui la tipicità causale dei permessi di soggiorno, le cui diverse tipologie appartengono ad un *numerus clausus* normativamente definito in ragione della finalità per la quale possono essere rilasciati dall'Amministrazione, esige il controllo di quest'ultima sulla sussistenza dei relativi presupposti legittimanti, così, ugualmente, il potere di autorizzare la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per una determinata causa in altra tipologia finalistica presuppone una espressa regolamentazione delle ipotesi in cui essa è ammissibile e delle relative condizioni.

La vigente legislazione in materia di immigrazione detta infatti una analitica e tendenzialmente completa disciplina della presenza dello straniero nel territorio dello Stato, in tutte le sue fasi evolutive, comprensive dell'ingresso, della permanenza e della cessazione, attribuendo all'Amministrazione corrispondenti e penetranti poteri di controllo, abilitativi e repressivi, in funzione della tutela dei superiori interessi della gestione dei flussi migratori e della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Inoltre, ciascuno dei suindicati segmenti logico-temporali in cui si articola il rapporto tra lo Stato ed il cittadino straniero (ed in particolare quelli dell'ingresso e del successivo soggiorno) è disciplinato in termini unitari, in coerenza con la rispettiva ragione giustificativa: sì che, ad esempio, lo scopo (e la disciplina) del soggiorno non è indifferente alla finalità in vista della quale è avvenuto l'ingresso nel territorio dello Stato, né la prima è intercambiabile ad libitum indipendentemente dalla seconda, come si evince agevolmente dal disposto dell'art. 11, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, ai sensi del quale "il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso...".

La necessaria consonanza tra motivo dell'ingresso e motivo del soggiorno non è del resto puramente formale, ma rispecchia il carattere (almeno parzialmente) comune dei relativi presupposti legittimanti: basti considerare, con specifico riferimento al soggiorno per motivi di lavoro

subordinato, che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, "l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4" e che il richiamato art. 3, comma 4, terzo periodo, d.lvo cit. prevede che "i visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette".

È quindi evidente che la tesi di una indiscriminata possibilità di conversione del permesso di soggiorno si scontra con la descritta impostazione normativa, concretizzando il rischio di introdurre fattori di legittimazione dell'ingresso e della permanenza dello straniero nel territorio italiano di carattere atipico, perché eterogenei rispetto ai relativi schemi normativi ed agli stringenti requisiti, procedurali e sostanziali, che li definiscono.

La vicenda in esame è, da questo punto di vista, emblematica: l'appellante, entrata nel territorio italiano senza sottostare - in quanto religiosa - alle limitazioni connesse all'applicazione del sistema delle cd. quote di ingresso, acquisirebbe, mediante la richiesta conversione, un titolo di soggiorno che a quel sistema deve ordinariamente e necessariamente sottostare.

A tali rilievi preliminari si correla quindi - integrando una prima ragione ostativa all'accoglimento dell'appello - l'esigenza che la fattispecie della conversione costituisca oggetto di una espressa disciplina, dal punto di vista dell'an e, nell'ipotesi affermativa, del quomodo della sua realizzazione: esigenza che non può che essere soddisfatta dal legislatore, presupponendo valutazioni di politica legislativa che spetta esclusivamente ad esso operare.

A tale canone risulta del resto ispirarsi la disciplina regolamentare della materia, prevedendo l'art. 14 D.P.R. n. 394 del 1999, intitolato appunto alla "conversione del permesso di soggiorno", i casi in cui, per l'omogeneità di fondo tra l'attività per la quale è stato rilasciato il permesso e l'attività che lo straniero intenda svolgere in concreto prima della sua scadenza (ad esempio, tra attività di lavoro subordinato e lavoro autonomo e viceversa) o per altre specifiche ragioni, valutate dal legislatore come meritevoli di favorevole considerazione (come quelle sottostanti, ad esempio, al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari o per motivi di studio o formazione, che consentono, entro certi limiti ed a determinate condizioni, l'esercizio di attività di lavoro subordinato), il permesso di soggiorno può essere utilizzato per lo svolgimento di una attività diversa da quella che ha costituito il motivo del suo rilascio, senza che occorra richiedere la conversione o la rettifica del documento (se non nell'ipotesi di rinnovo, che deve essere assentito per l'attività effettivamente svolta): in tali casi, in realtà, più che di conversione, è più corretto discorrere di ampliamento ex lege del permesso di soggiorno (salva, come si è detto, la necessità di procedere ad una formale conversione in occasione del rinnovo).

La conversione, intesa come espresso provvedimento novativo del titolo di soggiorno, è invece richiesta nell'ipotesi di svolgimento di attività lavorativa subordinata da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione, qualora siano superati i limiti posti dall'art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394 del 1999 (che consentono l'esercizio di attività lavorativa "per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore").

Una ulteriore fattispecie di conversione (espressa) è poi contemplata dall'art. 39, comma 9, D.P.R. n. 394 del 1999, ai sensi del quale "oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote

d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia...".

Ebbene, proprio il carattere differenziato (in relazione alle ipotesi in cui è espressamente prevista) della disciplina della conversione costituisce un ulteriore argomento contrario alla sua generale ammissibilità, essendo indefettibile la previsione legislativa (non sopperibile in via sostanzialmente creativa dalla giurisprudenza) dei relativi limiti e condizioni, con particolare riguardo alla necessità o meno di rispetto delle cd. quote di ingresso.

Ne consegue che non potrebbe ammettersi, come ipotizzato in via subordinata dalla parte appellante, che la conversione sia consentita a condizione del rispetto delle quote (salvo verificare a chi - richiedente la conversione o Amministrazione - compete verificarne e dimostrarne la sussistenza), dal momento che, come del resto essa stessa afferma, in mancanza di una norma di segno diverso (come avviene, ad esempio, con l'art. 14, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999 per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato), la suddetta soluzione trova ostacolo nel fatto che il sistema delle quote attiene propriamente all'ingresso in Italia degli stranieri che già non vi risiedono, e non potrebbe essere estesa dal giudice ad altre vicende procedimentali, come quella che ne occupa.

Conferma la conclusione esposta, inoltre, la mancata previsione, allegata dalla stessa parte appellante, della fattispecie del permesso di soggiorno per motivi religiosi nei decreti del P.C.M. che annualmente stabiliscono, con distinto riferimento a ciascuna tipologia di titolo ed alle vicende che li riguardano (tra le quali, appunto, la conversione), la programmazione dei flussi d'ingresso di lavoratori non comunitari in Italia.

La lettura critica delle citate norme, legislative e regolamentari, offre quindi ulteriori argomenti interpretativi a sfavore della tesi secondo cui la convertibilità sia un predicato naturale del (rectius, di qualunque) permesso di soggiorno, sì che la sua negazione, più che la previsione della sua ammissibilità, dovrebbe costituire oggetto di una norma espressa: esse confermano infatti l'esigenza, innanzi evidenziata (prima in termini di teoria generale, quindi con stretta aderenza alla materia in esame), di subordinare la conversione all'esistenza di una disciplina espressa, tesa a puntualizzarne limiti e condizioni.

La tesi interpretativa contraria fa leva, deve aggiungersi, sul disposto dell'art. 40, comma 23, ultimo periodo d.P.R. cit., ai sensi del quale "i permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5": norma dalla quale la parte appellante trae un argomento a contrario a favore della tesi patrocinata, in base alla regola interpretativa secondo cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

La disposizione, va precisato, ha riguardo al permesso di soggiorno rilasciabile per motivi di lavoro subordinato a determinate categorie di lavoratori, essenzialmente contemplate dall'art. 27 D.Lgs. n. 286 del 1998.

Dalla stessa, tuttavia, sono desumibili argomenti, a supporto della tesi contraria alla possibilità di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi, più persuasivi, ad avviso di questa Sezione, di quelli ad essa favorevoli.

In primo luogo, infatti, in un contesto normativo caratterizzato nei termini indicati, la norma assume plausibilmente valore meramente confermativo di un principio generale - nel senso della inammissibilità della conversione in carenza di una espressa previsione autorizzatrice - implicitamente sotteso alla disciplina dell'immigrazione.

In secondo luogo, l'ipotesi del permesso di soggiorno per motivi religiosi appare presentare un maggior grado di affinità, per il carattere speciale (se non eccezionale) della sua ragione giustificativa, con le fattispecie (altrettanto speciali) di permesso di soggiorno cui si riferisce il suddetto divieto, sì che, ove si ammettesse il ricorso all'analogia quale criterio per colmare ipotetici vuoti di disciplina, esso dovrebbe legittimare l'estensione alla fattispecie de qua del suddetto divieto espresso, piuttosto che la previsione di conversione contemplata dall'art. 14 D.P.R. n. 394 del 1999.

Infine, la previsione espressa del divieto trova ragionevole spiegazione nella intrinseca omogeneità, per la comune matrice lavorativa, tra le fattispecie contemplate dall'art. 40, comma 23, D.P.R. n. 394 del 1999 (mediante il rinvio all'art. 27 D.Lgs. n. 286 del 1998) e quelle contemplate dall'art. 14 d.P.R. cit., tale che, in mancanza di una norma esplicita di segno ostativo, sarebbe stato plausibile affermare la convertibilità (anche) dei suddetti speciali permessi di soggiorno.

Nemmeno riveste carattere dirimente, sul piano interpretativo, il fatto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non ponga limiti espressi al rinnovo del permesso di soggiorno per un titolo (asseritamente) diverso da quello originariamente posseduto, ove si consideri che le condizioni di rinnovabilità del permesso di soggiorno per una ragione diversa da quella posta alla base del suo originario rilascio sono puntualmente dettate dall'art. 14 D.P.R. n. 394 del 1999, mentre l'art. 5 D.Lgs. n. 286 del 1998 si occupa del rinnovo tout court, restando immutata la ragione tipica originaria del rilascio: fermo restando che, nell'ipotesi (sostanzialmente ricorrente nel caso in esame) in cui le due evenienze (scadenza del titolo originario e istanza di conversione presentata dalla parte interessata) sostanzialmente coincidono, non può che trovare applicazione la disciplina (ed i relativi limiti) della conversione.

Sempre in senso contrario alla impostazione interpretativa che, al fine di suffragare la tesi della convertibilità del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi, fa leva sulla disposizione appena citata milita poi la norma che sancisce la caducazione del permesso di soggiorno qualora sia venuta meno la ragione che ne ha consentito il rilascio: dispone infatti l'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 che "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

Invero, se la norma, da un lato, prevede la revoca del permesso di soggiorno (non escluso quello rilasciato per motivi religiosi) una volta venuta meno la ragione che ne ha giustificato il rilascio, determinando una cesura da sola sufficiente a precludere l'applicabilità della conversione (la quale presuppone la legittima persistenza del titolo di soggiorno), dall'altro lato, nel consentire la perdurante vigenza del titolo qualora "siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" (laddove la particella pronominale "ne" significa "dello stesso permesso di soggiorno", anche causalmente identificato, con particolare riguardo alla sua finalità lavoristica), ha evidentemente riguardo alla medesima causale che ha giustificato il rilascio originario del permesso di soggiorno: ciò che impedisce di trarne elementi interpretativi favorevoli alla conversione nella fattispecie in esame.

Nemmeno pertinente, a favore della tesi di parte appellante, è l'art. 5, comma 9, D.Lgs. n. 286 del 1998, laddove prevede che "il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico".

La disposizione detta infatti una disciplina di carattere generale del procedimento di rilascio, rinnovo o conversione, rinviando alle altre disposizioni del testo unico per l'individuazione dei casi in cui i suddetti effetti (quindi, per quanto di interesse, la conversione) sono consentiti.

Deve altresì osservarsi che non potrebbe risultare pertinente, al fine di legittimare l'applicazione dell'istituto della conversione a prescindere da una espressa norma legittimante, l'evocazione della fattispecie (apparentemente affine) conversione del provvedimento invalido, il quale può essere convertito per regola generale, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, in altro provvedimento di cui possieda i requisiti di sostanza e di forma: ipotesi alla quale potrebbe astrattamente essere assimilata quella del permesso di soggiorno scaduto, il quale potrebbe in ipotesi conservare la sua efficacia ove convertito in altro tipo di titolo.

In primo luogo, infatti, non si verte nella specie in una ipotesi di provvedimento invalido, ma inefficace (per essere venuta meno la sua ragione giustificativa o comunque per essere giunto alla sua naturale scadenza), rispetto alla quale non si pone alcuna esigenza conservativa di carattere oggettivo (ma semmai l'interesse del suo titolare a permanere nel territorio dello Stato, il quale può tuttavia essere soddisfatto in presenza delle condizioni contemplate dall'ordinamento).

Inoltre, come si è detto, è proprio l'automaticità della conversione del permesso di soggiorno rilasciato in vista di una determinata causale (ed accompagnato dal rispetto dei presupposti procedurali e sostanziali previsti dall'ordinamento per il relativo tipo di appartenenza) a dover essere revocata in dubbio, allorché il tipo di permesso in cui dovrebbe essere convertito sia presidiato da altri limiti e condizioni, di cui, per effetto della automatica conversione, non sarebbe tuttavia garantito il rispetto (o comunque in mancanza di una norma che indichi i presupposti per la conversione e le modalità per accertarli).

Infine, sono infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla parte appellante, sul presupposto che le norme di cui si discute, se intese nel senso indicato, sottoporrebbero il soggiornante al dilemma della scelta tra la libertà religiosa e di coscienza e la possibilità di continuare a soggiornare in Italia, concretizzando in tal modo un condizionamento nell'esercizio di superiori diritti costituzionali.

Deve infatti osservarsi che, stabilendo la non convertibilità del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso per lavoro subordinato, l'ordinamento non esercita alcuna forma di coazione o condizionamento sulle scelte religiose dell'individuo, ma si limita a prendere atto di ciò, che il possesso del titolo di soggiorno, essendo derivato dalla speciale considerazione riservata dal legislatore alla motivazione religiosa del richiedente, è destinato a venir meno quando quella motivazione sia cessata (a ragionare diversamente, si dovrebbe ritenere che anche la previsione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi sia illegittima, perché costituente un incentivo - ergo un condizionamento - ad aderire ad un credo religioso).

Ugualmente infondati sono i profili di asserita incostituzionalità delle norme de quibus, ove interpretate nel modo suindicato, in relazione all'art. 3 Cost., attesa l'irragionevolezza del diverso trattamento riservato ai soggiornanti per motivi di studio, ai quali viene riconosciuta la possibilità di conversione seppur subordinatamente al rispetto del sistema delle cd. quote: basti osservare che la diversità delle situazioni considerate, e la discrezionalità riservata al legislatore nel dettarne la disciplina in considerazione degli interessi e dei valori coinvolti, preclude l'affermazione dei predetti profili di irragionevolezza e di disparità di trattamento.

In conclusione, l'appello deve essere respinto, dovendo affermarsi la correttezza della soluzione data alla questione de qua, sulla scorta di argomenti in parte coincidenti con quelli dianzi illustrati, dal parere della I Sezione del Consiglio di Stato n. 1048 del 25 agosto 2015, recepito con circolare

del Ministero dell'Interno prot. n. (...) del 27 agosto 2015.

L'originalità dell'oggetto della controversia e la natura degli interessi implicati giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017.